



AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE

Allegato alla “ **Scheda A** “
della domanda di autorizzazione

A 20

AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI

- D.A. 627/91 del 22.04.1991
- D.A. 187/17 del 07.04.1995
- D.A. 459/17 del 18.07.1995
- D.A. 788/17 del 14.11.1996
- D.A. 763/17 del 30.12.1999

D. A. n. 627/PL

REPUBBLICA ITALIANA

L'ASSESSORE

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 2 del 10/4/78;

VISTA la L.R. n. 181 del 29/12/81;

VISTO il proprio D.A. n. 201 del 2/6/82 con il quale vengono individuate le attività produttive e le lavorazioni che non possono essere intraprese ed autorizzate senza il preventivo N.O. all'impianto;

VISTA l'istanza del 17/7/89 dell'ENICHEM-AUGUSTA S.p.A. con sede legale in Palermo Via Ruggiero Settimo 55, con la quale ha chiesto il N.O. all'impianto ai sensi dell'art. 5 della l.r. 181/81 per realizzare nell'ambito dello stabilimento in Augusta, c.da Marcellino, una serie di interventi allo scopo di aumentare l'affidabilità dell'impianto e l'incremento di capacità produttiva fino ad un massimo di 80.000 ton/anno.

VISTO il progetto di che trattasi, costituito dai seguenti atti ed elaborati:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Planimetria generale 1:2000 dis N. PL 001;
- 3) Planimetria generale OXO SELAS e UK;
- 4) Elevazione zona B - Sezione A-A, B-B, C-C, dis N. V-1016;
- 5) Planimetria zona B - Pianta, dis. N. V-1005;
- 6) Planimetria zona A - Elevazione B-B, dis N. V-1001;
- 7) Planimetria zona A - Pianta, dis. N. V-1002.

VISTO il verbale n. 1 della seduta del 10/1/90 del C.R.T.A.;

VISTO il verbale del Gruppo ristretto del C.R.T.A. della seduta del 27/2/90;

VISTO il verbale n. 1 della seduta dell'11/1/91 del C.R.T.A. nella quale è stato confermato quale prescrizione cui subordinare il N.O. all'ENICHEM di Augusta e il rispetto delle norme di comportamento approvate nella seduta del 21/12/90;


VISTO il verbale n. 24 della seduta del 21/12/90 nella quale il C.R.T.A. ha proposto le norme di comportamento per la limitazione dell'emissione in condizioni critiche nell'area industriale di Siracusa;

VISTA la nota del Gruppo IX n. del

RITENUTO di dover concedere il N.O. all'impianto ex art. 5 della l.r. 181/81;

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della l.r. 181/81 e



concesso il N.O. all'impianto all'ENICHEM-AUGUSTA S.p.A., con sede legale in Palermo via Ruggiero Settimo 55, per realizzare nell'ambito dello stabilimento in Augusta c.da Marcellino, una serie di interventi allo scopo di aumentare l'affidabilità dell'impianto e l'incremento di capacità produttiva fino ad un massimo di 30.000 ton/anno, secondo l'allegato progetto e con le seguenti prescrizioni:

- 1) dovranno essere rispettati per ciascun punto di emissione i limiti di cui alla tabella allegata al decreto (All. A), restano salvi i limiti di emissione di altre sostanze secondo quanto prescritto dalla vigente normativa;
- 2) entro un anno dalla notifica del D.A. la portata al camino 7, dovrà essere ridotta a 100.000 N.mc/h;
- 3) il camino 9 dovrà essere disattivato dal momento in cui l'impianto OXO UK funzionerà a regime potenziato di 30.000 ton/anno;
- 4) per i camini nn. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11 la ditta dovrà registrare le quantità di combustibile utilizzate procedendo alla stampa del dato istantaneo tre volte al giorno una volta per turno di lavorazione.

Dovrà essere registrato contemporaneamente l'eccesso d'aria relativamente a ciascun forno le cui emissioni effluiscono ai diversi camini. Le registrazioni dovranno essere tenute disponibili per gli Enti competenti per un intero anno solare successivo all'anno di registrazione che si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La ditta dovrà inviare mensilmente alla Provincia di Siracusa un tabulato per ciascun camino contenente i dati giornalieri delle quantità di combustibile utilizzate, dell'eccesso di aria, dei fumi emessi (Nmc) e dei valori calcolati di SO₂ e NOX; i dati dovranno essere riferiti a media oraria.

La ditta dovrà produrre, anche, un tabulato semestrale con le analisi del gas "metano" utilizzato come combustibile.

Per i camini 4, 5 e 7 dovranno attuarsi le prescrizioni di cui ai camini precedenti con la sostituzione della prescrizione relativa all'analisi del metano con la seguente: - "la ditta dovrà produrre i risultati di analisi quindicinali dei combustibili gassosi autoprodotti (off-gas e idrogeno) nonché i risultati delle analisi del combustibile liquido autoprodotta ad ogni accertamento fiscale.

Per i camini nn. 12 e 13 in considerazione della natura delle emissioni e della ridotta portata, non si ritiene opportuno proporre modalità di controllo continuo.

La ditta dovrà produrre un tabulato semestrale con i dati mensili del metano utilizzato come combustibile. Per il primo anno, inoltre, dovrà produrre (fino a quando non ci sarà la trasformazione delle caldaie a metano) l'analisi qualitativa dell'olio combustibile ad ogni carico fiscale in entrata con specificato il contenuto di zolfo.

Sui tre camini 4, 5 e 7 che possono dar luogo a variabilità nelle concentrazioni di SO₂ alle emissioni, dovranno essere installati

- 3 -

analizzatori automatici in continuo di SO₂. Tali analizzatori posti alla base dei camini dovranno essere controllabili facilmente da parte degli organi preposti al controllo.

Gli analizzatori automatici saranno installati e tenuti in esercizio al fine di dimostrare che i limiti di emissione teorici previsti, sulla base dei dati di esercizio, sono quelli che si realizzano in pratica.

Anche gli altri camini dovranno essere resi campionabili alla base.

- 5) Dovranno essere rispettate le norme di comportamento per la limitazione delle emissioni in condizioni critiche, nell'area industriale di Siracusa, che sono contenute nell'allegato "B" del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S..

Palermo, li 22 APR. 1991

L'ASSESSORE
(On.le F. Paolo Gorgone)



r/r: 2IXF6

N. DI EMISSIONE	FORNITA EMISSIONI NMC/h	SO ₂	NOX	CO	POLVERI	SOST. CIC.
		mg/NMC	mg/NMC			
1 DIV 1	113.000	25	150	40	< 10	< 10
2 DIV 1	90.000	40	145	40	< 10	< 10
3 DIV 1	130.000	< 10	180	45	< 10	< 10
4 DIV 2 A	315.000	20	170	40	< 10	< 10
4 R	17.000	230	170	40	< 10	< 10
5 A	302.000	20	160	40	< 10	< 10
5 B	24.000	160	160	40	< 10	< 10
6 A=64-5	263.000	25	170	40	< 10	< 10
7 C1	141.000	70	180	50	80	15
7 C2	141.000	4350	530	50	330	15
7 D	100.000	70	180	50	80	15
8 D=OK	11.500	< 10	160	40	< 10	< 10
9 D=OK	0	0	0	0	0	0
10 D=OK	22.280	< 10	160	40	< 10	< 10
11 D=OK	3.000	< 10	160	40	< 10	< 10
12 D=OK	1.000	tracce	tracce	tracce	tracce	tracce
13 D=OK	15,4	tracce	tracce	tracce	tracce	proprietà 2%

L'ASSESSORE

- A. CAMINO 4 - MARCIA NORMALE
- B. CAMINO 4 - MARCIA RIDOTTA
- A. CAMINO 6 - MARCIA NORMALE
- B. CAMINO 5 - MARCIA RIDOTTA
- C1 CAMINO 7 - MARCIA CON SOLO COMBUSTIBILE DI RECUPERO
- C2 CAMINO 7 - MARCIA CON OLIO COMBUSTIBILE
- D CAMINO 7 - LIMITI DA RISPETTARE ENTRO UN ANNO DALLA NOTIFICA DEL DECRETO

ALL. "B"

NORME DI COMPORTAMENTO
PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN CONDIZIONI PARTICOLARI
NELL'AREA INDUSTRIALE DI SIRACUSA

- 1) Le norme di comportamento devono essere rispettate da tutti gli insediamenti dell'area industriale di Siracusa indipendentemente dalla loro localizzazione nella detta area.
- 2) I gestori delle fonti di emissioni hanno l'obbligo di mettere in atto autonomamente le procedure di intervento di cui al successivo punto 6 e tabella I tutte le volte che si verificheranno gli eventi in caso previsti.
- 3) I dati relativi alla qualità dell'aria verranno forniti dalle reti di rilevamento attualmente in esercizio (rete della Provincia, rete ENEL, rete CIFA purchè convenzionate a norma di legge art.11 L.R.78/80, fermo restando che la convenzione non comporti alcun onere economico a carico della Pubblica Amministrazione) che saranno collegate costantemente in tempo reale per lo scambio dei dati. Questi saranno, comunque, trasmessi alla provincia, alla CPTA ed al laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi (L.I.P.).
- 4) La vigilanza ed i controlli sull'efficienza ed il buon funzionamento delle reti di rilevamento verranno attuati dalla provincia e dal L.I.P.. Quest'ultimo effettuerà almeno ogni tre mesi l'intercalibrazione delle apparecchiature di rilevamento. La gestione delle apparecchiature (esercizio, manutenzione, sostituzione) resta a carico e spese dei soggetti cui appartengono.
- 5) I livelli e le procedure d'intervento di cui al punto 6 e tabella I sono definiti in rapporto a parametri meteorologici e alla concentrazione di SO₂ nell'aria. Ulteriori parametri chimici potranno essere presi in considerazione, successivamente all'entrata in vigore delle presenti "norme".
- 6) Sono stabiliti tre livelli d'intervento finalizzati al rispetto del limite di 250 µg/m³ di SO₂:
 - a - preallarme
 - b - allarme con primi interventi
 - c - interventi di emergenza

L'ASSESSORE

I livelli di intervento e le conseguenti operazioni che i gestori di emia-

sioni sono tenuti ad effettuare si attivano secondo lo schema riportato nella tabella allegata.

- 7) Ogni gestore di emissioni è tenuto a presentare all'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente, entro sessanta giorni dalla notificazione della presente "norma", un programma dettagliato di intervento per ogni livello previsto al punto 6 e tabella 1; potranno essere individuate diverse procedure operative in rapporto all'assetto produttivo dello stabilimento e nel rispetto delle finalità e delle prescrizioni della "norma". Tutte le operazioni per la riduzione delle emissioni dovranno essere documentabili e documentate e la relativa documentazione dovrà essere fornita, su richiesta, alle Autorità competenti al controllo.

TABELLA 1 - Livelli di intervento ed operazioni da attivarsi per la riduzione delle emissioni.

PREALLARME	Condizioni critiche meteorologiche perduranti per almeno un'ora (1); ovvero superamento della "concentrazione media di riferimento" di SO ₂ (2).	I settori nelle sorgenti di emissione vengono allertati.
ALLARME	Superamento della "concentrazione media di riferimento" per tre ore consecutive, ovvero superamento della concentrazione di 400 µg/Nm ³ .	Utilizzazione di combustibile a basso tenore di zolfo e, ove necessario, interventi sui processi.
EMERGENZA	Mancato riallineamento nelle tre ore successive all'allarme alla "concentrazione media di riferimento" con scarto massimo di 25 µg/Nm ³ , ovvero superamento del valore di 500 µg/Nm ³ , ovvero superamento del limite di 250 µg/Nm ³ come 90° percentile.	Riduzione delle emissioni di almeno il 50% ancora mantenuta all'instaurarsi o fermata delle linee produttive, fino al riallineamento delle concentrazioni di SO ₂ nell'atmosfera al di sotto di 250 µg/Nm ³ . In aggiunta alle misure di cui alla condizione di allarme.

DEFINIZIONI

(1) Condizioni critiche meteorologiche perduranti per almeno un'ora:

- a) inversione termica -
- b) velocità del vento < 1 m/sec.
direzione del vento da 0° a 360°
- c) velocità del vento < 2,5 m/sec.
direzione del vento da 0° a 180°
- d) velocità del vento < 5 m/sec.
direzione del vento da 45° a 135°

(2) Concentrazione media di riferimento di SO₂ (C.M.R.):

si applica la seguente formula:

$$C.M.R. = \frac{6000 - \sum_{h=1}^{24} C_h}{24 - h}$$

con $1 \leq h \leq 24$

dove C_h è la concentrazione di SO₂ rilevata alla h-esima ora della giornata in corso.

Per $h=24$ deve essere:

$$6000 - \sum_{h=1}^{24} C_h \geq 0$$

senza tenere conto del denominatore della C.M.R.

Il valore 6000 è la sommatoria $\sum_{h=1}^{24} C_h$ dove $C_h = \text{pot.} = 250 \mu\text{g}/\text{m}^3$
è il valore di riferimento della concentrazione di SO₂.

3

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

Gruppo XVII N. di prot. 17182/c del 22 LUG: 1995

OGGETTO: Ditta ENICHEM AUGUSTA S.p.A.-Palermo- Notifica D.A. n.
459/17 del 18/07/1995 di rettifica del D.A. 187/17 del 07/04/1995.
Allegati: 1

Raccomandata R.R.

Alla Ditta ENICHEM AUGUSTA S.p.A.
Via Ruggero Settimo, 55
PALERMOAl Comune di
AUGUSTAAlla Commissione Provinciale
Tutela ed Ambiente c/o
EX Ufficio del Medico Prov.le di
SIRACUSAAlla Provincia Regionale di
SIRACUSAAl Laboratorio D'Igiene e Profilassi
SIRACUSAAlla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana
Via Caltanissetta, 2 bis
PALERMO

A tutti gli effetti di legge, si notifica agli Enti ed al Comune in indirizzo, il D.A. n. 459/17 del 18/07/1995, con il quale e' stato rettificato il D.A. n. 187/17 del 07/04/1995 della Ditta in oggetto.

Alla Gazzetta Ufficiale della Regione si trasmettono n.1 copia autentica del D.A. n. 459/17 del 18/07/1995 e n.3 copie del decreto in estratto per la pubblicazione sulla Gazzetta.

Il Dirigente Coordinatore

R.to. 25/7/95 n. 42
Rep. 11

D. A. n. 458/17



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge Regionale n.2 del 10/04/1978;
Vista la Legge Regionale n.39 del 18/05/1977;
Vista la Legge Regionale n.78 del 04/08/1980;
Vista la Legge n.615 del 13/07/1966;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.322 del 15/04/1971;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.203 del 24/05/1988;
Vista la Legge n.288 del 4/08/1989;
Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/07/1989;
Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 1995;
Visto il decreto-legge 9 marzo 1995;
Visto il proprio decreto n.187/17 del 07/04/95 col quale ai sensi e per gli effetti degli artt.12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n°203, è stata concessa alla ditta ENICHEM AUGUSTA S.p.A., con sede legale in Palermo, via Ruggero Settimo n.55, l'autorizzazione provvisoria per il proseguimento delle emissioni derivanti dall'attività del proprio stabilimento di Augusta, contrada Marcellino e per la realizzazione del relativo progetto di adeguamento;
Vista la nota n.067 del 26/4/95 con cui la ENICHEM AUGUSTA S.p.A. rappresenta talune difficoltà operative a rispettare i limiti di emissione fissati col suddetto decreto n.187/17 del 07/04/95 e in particolare:
1) Il punto di emissione individuato nella tabella allegata al citato decreto n.187/17 col n.7 convoglia emissioni da impianti termici che utilizzano sia metano che un combustibile liquido autoprodotta costituito da code di distillazione composte da miscele di alcoli, non commercializzabili, con contenuto in zolfo tipico di 250 mg/Kg. Con tale combustibile liquido, la concentrazione di ossidi di zolfo ottenibile nelle emissioni sarebbe di circa 40 volte inferiore al limite di emissione previsto dall'allegato 2, par.1.2, del D.M. 12 luglio 1990 per impianti termici in cui vengono utilizzati combustibili liquidi;

2) I punti di emissione individuati nella stessa tabella coi nn.4 e 5 convogliano emissioni da impianti termici che utilizzano come combustibile ausiliario al metano l'off gas della desolforazione di n-paraffine, prodotto dagli impianti denominati ISOSIV 2 e ISOSIV 4 a cui sono asserviti detti camini, che contiene mediamente circa 200 mg/mc di idrogeno solforato. Non è pertanto rispettabile a tali camini il limite di 35 mg/mc fissato dall'allegato 2, par.1.3, del D.M. 12 luglio 1990 per impianti termici in cui vengano utilizzati combustibili gassosi;

3) Per il rispetto del limite di 35 mg/mc il suddetto combustibile gassoso autoprodotta, in quanto sottoprodotto di processo non altrimenti utilizzabile, andrebbe comunque eliminato, mediante combustione in torcia, e al suo posto, negli impianti termici a cui sono asserviti i camini nn.4 e 5, dovrebbe essere utilizzato metano;

e, in considerazione di tali difficoltà, chiede che ai sensi dell'art.3, comma 13, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 la Regione adotti misure compensative per le emissioni di ossidi di zolfo dai suddetti camini;

Considerato che, sia per ragioni di salvaguardia ambientale, che per evitare un inutile aggravio economico, non appare opportuno che la ditta al fine di rispettare il limite fissato col citato decreto n.187/17 si indirizzi verso la soluzione individuata al superiore punto 3);

Considerato che il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Siracusa, a suo tempo trasmesso, con nota n.858/52 CPTA del 17/5/94, sebbene non ne esplicitasse le motivazioni e non giustificasse sulla base dei necessari presupposti normativi la deroga ai limiti previsti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 per i tipi di combustibili utilizzati, indicava limiti di emissione per ossidi di zolfo che tenevano conto della situazione più sopra descritta;

Ritenuto che l'utilizzo del combustibile liquido a basso tenore di zolfo di cui al superiore punto 1), consentendo emissioni di zolfo al camino n.7 inferiori rispetto a quelle consentibili con uso di combustibili liquidi convenzionali aventi percentuali di zolfo inferiori all'1%, rende utilizzabile la facoltà attribuita alla Regione dall'articolo 3, comma 13, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 di consentire che le imprese provvedano alla limitazione delle emissioni "attraverso misure compensative tra emissioni di inquinanti uguali o similari appartenenti alla stessa classe derivanti da impianti o linee produttive facenti parte dello stesso stabilimento".



purché il flusso di massa totale sia non superiore a quello che si avrebbe non utilizzando le misure compensative; Ritenuto pertanto, sulla base delle considerazioni più sopra esposte che le emissioni per il parametro "ossidi di zolfo" per i punti di emissione nn.4 e 5 e n.7 individuati dal richiamato proprio decreto n.187/17 del 07/04/95 possano essere compensate con le modalità previste dall'art.3, comma 13 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990;

DECRETA

Art.1 - L'ultimo capoverso dell'art.2, lett.A), del decreto n.187/17 del 07/04/95 è sostituito dai seguenti:

"Nel caso di impiego simultaneo o alternato di combustibili liquidi si applica quanto previsto al par.1.4 dell'allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990.

Ai sensi dell'art.3, comma 13, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990, l'utilizzo, negli impianti termici che scaricano al camino n.7, di combustibili liquidi autoprodotto a basso tenore di zolfo viene considerato, per il parametro "ossidi di zolfo", quale misura compensativa all'impiego, negli impianti termici che scaricano ai camini nn.4 e 5, di off-gas prodotto nella desolforazione di n-paraffine dagli impianti denominati ISOSIV 2 e ISOSIV 4, sempreché il flusso di massa totale di ossidi di zolfo dagli stessi camini nn.4,5 e 7 non superi quello calcolabile nel modo seguente:

- 1) sommando i valori di portata oraria dei camini n.4 e n.5 e moltiplicando il risultato per il limite di concentrazione di ossidi di zolfo fissato per detti camini nell'allegata tabella;
- 2) moltiplicando il valore di portata oraria misurata al camino n.7 per la concentrazione limite di ossidi di zolfo calcolata secondo il paragrafo 1.4 dell'allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990;
- 3) sommando i flussi di massa calcolati ai punti 1 e 2.

Il valore del flusso di massa di ossidi di zolfo ai camini nn.4, 5 e 7 si intende rispettato se la media mensile delle medie orarie dei flussi di massa reali non supera il valore della media mensile calcolata secondo la procedura individuata ai superiori punti 1), 2), e 3). A tal uopo, per detti ca-

mini, la ditta dovrà tenere a disposizione dell'Autorità di controllo un registro giurato nel quale dovranno essere annotati i valori di portata oraria, le medie orarie delle concentrazioni di ossidi di zolfo misurate nonché, per il camino n.7, i quantitativi orari di ciascun combustibile utilizzato. Si fa obbligo alla ditta di comunicare, di volta in volta, alla Provincia Regionale e al Laboratorio di Igiene e Profilassi di Siracusa, in concomitanza con le operazioni di integrazione o sostituzione del combustibile, in dipendenza da difficoltà nell'approvvigionamento di metano, le motivazioni che ne determinano la necessità nonché la durata presunta dell'operazione."

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.

Palermo li 18 LUG. 1995

L'ASSESSORE
(Or.le Carmelo Saraceno)



2



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
GRUPPO XVII

Prot. n° 8280/U del 11 APR. 1995

OGGETTO: Notifica D.A. N. 187/17 del 07/04/1995. Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88 art. 12 e 13 della Ditta Enichem Augusta S.P.A. di Augusta, C/da Marcellino.

Allegati:

RACCOMANDATA A.R.



Alla Ditta ENICHEM AUGUSTA S.p.A.
Via Ruggero Settimo n° 55
PALERMO

Alla Commissione Provinciale
Tutela ed Ambiente c/o
L'Ufficio del Medico Prov.le di
SIRACUSA

Alla Provincia Regionale di
SIRACUSA

Al Comune di
AUGUSTA

Al Laboratorio D'Igiene e Profilassi
SIRACUSA

Alla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana
Via Caltanissetta, 2 bis
PALERMO

A tutti gli effetti di legge, ai sensi degli art. 12 e 13 del D.P.R. del 24/05/1988 n. 203, si notifica agli Enti e alla Ditta in indirizzo, ognuno per le proprie competenze ed obblighi, il Decreto Assessoriale dell'Assessore al Territorio ed Ambiente N° 187/17 del 07/04/1995, con il quale si e' concessa l'autorizzazione alla Ditta Enichem Augusta S.p.A. S.r.l. di Augusta, ai sensi dell'art. 12 e 13 del succitato D.P.R. 203/88.


Alla Ditta in indirizzo si tramette n. 1 copia del Decreto in oggetto.

Alla Gazzetta Ufficiale della Regione si trasmettono n. 1 copia autentica del D.A. n. 187/17 del 07/04/1995 e n. 3 copie in estratto affinche' provveda alla pubblicazione sulla Gazzetta.

Il Dirigente ~~Coordinatore~~
(Dott. Antonino CUSPILICI)




D. A. n. 187/17..



REPUBBLICA ITALIANA
 REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
 Vista la Legge Regionale n.2 del 10/04/1978;
 Vista la Legge Regionale n.39 del 18/05/1977;
 Vista la Legge Regionale n.78 del 04/08/1980;
 Vista la Legge n.615 del 13/07/1966;
 Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.322 del 15/04/1971;
 Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.203 del 24/05/1968;
 Visto la Legge n.288 del 4/08/1989;
 Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/07/1989;
 Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;
 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
 Visto il decreto-legge 7 gennaio 1995;
 Visto il decreto-legge 9 marzo 1995;
 Vista l'istanza presentata il 6/7/89 con la quale la ditta ENICHEM AUGUSTA S.p.A., con sede legale in Palermo, via Ruggero Settimo n.55, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.12 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n°203 per il proseguimento delle emissioni derivanti dall'attività del proprio stabilimento di Augusta, contrada Marcellino;
 Vista la documentazione trasmessa dalla Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Siracusa con nota n.858/52 CPTA del 17/5/94, costituita dai seguenti elaborati:
 1) Corografia 1:10000;
 2) Planimetria generale 1:2000 con indicazione dei punti di emissione;
 3) Relazione tecnica (n.136 pagine);
 4) Quadro riassuntivo delle emissioni (n.2 pagine);
 5) Nota integrativa del 16/1/91;
 6) Progetto di adeguamento delle emissioni;
 7) Nota integrativa del 9/9/91;
 8) Nota integrativa del 20/12/91 - adeguamento emissioni ossido di cobalto;
 9) Nota integrativa del 12/5/93.
 Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Siracusa, trasmesso, insieme alla documentazione sopra elencata, con la citata nota n.858/52 CPTA del 17/5/94;
 Vista la nota della ENICHEM AUGUSTA S.P.A. n.013 del 24/1/95 con la quale vengono esplicitate le motivazioni che hanno indotto la



ditta a inserire nel progetto di adeguamento il nuovo punto di emissione individuato col n.16 e relativo al combustore termico dei gas di spinta nelle operazioni di pulizia degli oleodotti;

Ritenuto che l'installazione del predetto combustore termico debba considerarsi un convogliamento e trattamento di emissioni diffuse e che pertanto rientri nell'adeguamento delle emissioni dello stabilimento;

Visto il decreto assessoriale n.627/91 del 22/4/91 di rilascio del nulla osta all'impianto ai sensi dell'art.5 della legge regionale n.181/81 per "una serie di interventi allo scopo di aumentare l'affidabilità dell'impianto e l'incremento della capacità produttiva fino ad un massimo di 80.000 ton/anno", col quale vengono definiti nuovi limiti di emissione per taluni parametri chimici;

Considerato il carattere di preventiva valutazione di impatto ambientale del nulla osta all'impianto ai sensi dell'art.5 della legge regionale n.181/81 col quale, nel caso in specie, questo Assessorato ha inteso subordinare la realizzazione degli interventi di ampliamento e di ristrutturazione ad una riduzione complessiva delle emissioni inquinanti;

Ritenuto pertanto che non possa essere preso in considerazione quanto prospettato dalla ditta con propria nota n.095 del 25/5/94 circa l'inapplicabilità ai fini del rilascio della presente autorizzazione dei limiti indicati dalla Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa col suddetto parere del 17/5/94 in quanto inferiori a quelli previsti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 e ciò perchè detti limiti di emissione, che venivano dichiarati come valori di emissione attuali nella documentazione allegata alla citata istanza per il proseguimento delle emissioni del 6/7/89, discendono da quelli fissati dal citato D.A. n.627/91 del 22/4/91 di rilascio del nulla osta all'impianto ai sensi dell'art.5 della legge regionale n.181/81, emanato in data successiva al D.M. 12 luglio 1990;

Considerato che i limiti proposti dalla Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa col citato parere per i parametri SO₂ e Polveri facendo riferimento all'allegato 2, par.1.3, del D.M. 12 luglio 1990 relativo agli impianti termici nei quali sono utilizzati combustibili gassosi (par.4 del parere), in taluni casi sono superiori ai limiti rispettivamente di 35 mg/mc e di 5 mg/mc fissati dallo stesso allegato e che per i camini nn.4 e 5, la C.P.T.A. ha individuato due condizioni di marcia con limiti differenziati, cosa che non trova giustificazione ne' nel D.M. 12/7/90 ne' nel progetto di adeguamento;

Ritenuto che nei casi in cui la Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa ha indicato limiti di emissione per SO₂ e Polveri superiori rispettivamente a 35 mg/mc e 5 mg/mc



stabiliti dall'allegato 2, par.1.3, del D.M. 12 luglio 1990 occorra fissare detti valori di 35 mg/mc e 5 mg/mc quali limiti di emissione per SO2 e Polveri, valori peraltro individuati dalla ditta come obiettivo del progetto di adeguamento;

Vista la nota della ENICHEM AUGUSTA S.p.A. n.112 del 10/6/94 con la quale la ditta rappresenta che, per interruzioni nelle forniture di metano, la stessa sarebbe costretta ad utilizzare oli combustibili a basso tenore di zolfo e quindi si troverebbe nell'impossibilità di rispettare i valori limite di emissione, e chiede che, per tali casi, la Regione accordi una sospensione dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione, secondo quanto previsto per i grandi impianti di combustione dal par.5, n.2, dell'allegato 3/A del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 o, in alternativa, che vengano fissati i limiti previsti al par.1.2 dell'allegato 2 dello stesso decreto;

Ritenuto che l'esigenza prospettata con la suddetta nota n.112 del 10/6/94 possa trovare una esaustiva soluzione con l'applicazione, nei periodi in cui si verificano interruzioni nelle forniture di metano, di quanto previsto per gli "impianti pollicombustibile" dal par.1.4 dell'allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990;

Ritenuto, sulla base delle suesposte considerazioni, di poter concedere l'autorizzazione per il proseguimento delle emissioni derivanti dall'attività della Raffineria di oli minerali di Augusta e per la realizzazione del relativo progetto di adeguamento;

D E C R E T A

Art.1 - Ai sensi e per gli effetti degli artt.12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n°203, è concessa alla ditta ENICHEM AUGUSTA S.p.A., con sede legale in Palermo, via Ruggero Settimo n.55, l'autorizzazione provvisoria per il proseguimento delle emissioni derivanti dall'attività del proprio stabilimento di Augusta, contrada Marcellino e per la realizzazione del relativo progetto di adeguamento.

Art.2 - L'autorizzazione di cui all'articolo precedente è concessa con i seguenti limiti e prescrizioni:

A) Per i punti di emissione individuati con i nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 sono fissati i limiti di emissione riportati nella tabella allegata al presente decreto. Detti limiti si applicano nel caso di impiego di combustibili gassosi, sia autoprodotti, sia forniti da terzi.

Tali limiti di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.



Se nell'effluente gassoso il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello indicato come grandezza di riferimento, le concentrazioni delle emissioni devono essere calcolate mediante la seguente formula:

$$E = \frac{21 - O}{21 - O_m} * E_m$$

dove:

E_m = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_m = tenore di ossigeno misurato

O = tenore di ossigeno di riferimento

I valori di emissione sono considerati previa detrazione del tenore di vapore acqueo.

Nel caso di impiego simultaneo o alternato di combustibili liquidi, in dipendenza da difficoltà nell'approvvigionamento di metano, si applica quanto previsto al par.1.4 dell'allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990; si fa obbligo alla ditta di comunicare, di volta in volta, alla Provincia Regionale e al Laboratorio di Igiene e Profilassi di Siracusa, in concomitanza con le operazioni di integrazione o sostituzione del combustibile, le motivazioni che ne determinano la necessità nonché la durata presunta dell'operazione.

- B) Non vengono fissati limiti per i punti di emissione individuati con i nn.12 e 13, in quanto, essendo asserviti ad impianti pilota, sono esclusi dall'ambito di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n°203, giusto il disposto del Capo I, punto 3), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, come modificato dall'art.1, lett.a) del Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
- C) Per il punto di emissione individuato col n.16, ove vengano superati i corrispondenti flussi di massa, si applicano i limiti fissati nell'allegato 1 al D.M. 12/7/90 con le modalità ivi precisate. I valori limite di emissione espressi in concentrazione si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni fisiche normali, 0 °C e 1 Atm, previa detrazione del tenore di vapore acqueo.

Art.3 - La presente autorizzazione è provvisoria, nelle more dell'adeguamento degli impianti che, in ogni caso, dovrà essere realizzato entro e non oltre il 30 giugno 1995.



L'autorizzazione si intenderà definitiva solamente dopo la comunicazione da parte della ditta di avere realizzato in ogni sua parte quanto prescritto dal precedente art.2 e dopo l'accertamento, da parte del Servizio di rilevamento preposto, dell'osservanza di tutto quanto sopra.

Fino alla data dell'avvenuto adeguamento dovranno essere adottate, da parte della ditta, tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni.

Art.4 - Il servizio di rilevamento effettuerà con periodicità semestrale i controlli analitici ai punti di emissione identificati come sopra, che dovranno essere resi accessibili e campionabili in accordo a quanto previsto dal Metodo UNICHIM n.422 e secondo le indicazioni e prescrizioni dell'Autorità di controllo.

La ditta dovrà effettuare semestralmente le misurazioni delle emissioni, dandone preavviso alla Provincia Regionale ed al Laboratorio di Igiene e Profilassi di Siracusa e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.

I metodi analitici sono quelli pubblicati nel Decreto Ministeriale 21 luglio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.

Palermo li 7 APR. 1995



L'ASSESSORE



ALLEGATO

Punto n.	PORTATA mg/Nmc	SO2 mg/Nmc	NOx mg/Nmc	CO mg/Nmc	POLVERI mg/Nmc	SOST. ORGANICHE mg/Nmc
1	113.000	25	150	40	5	10
2	90.000	35	145	40	5	10
3	130.000	10	180	45	5	10
4	315.000	35	170	40	5	10
5	302.000	35	170	40	5	10
6	263.000	25	170	40	5	10
7	100.000	35	180	50	5	15
8	11.500	10	160	40	5	10
10	22.280	10	160	40	5	10
11	3.000	10	160	40	5	10

↑



19 NOV. 1996

Prot. n. 23478/v Data _____

OGGETTO: Notifica D.A. N. 488/14 del 14/11/1996. Autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, lett.a), del D.P.R. 203/88 alla Ditta CONDEA AUGUSTA S.P.A. già ENICHEM AUGUSTA per l'impianto di Contrada Marcellino - Augusta.

Allegati:

RACCOMANDATA A.R.

Orig. n. 1 a M. Lom

Allo Ditta:
CONDEA AUGUSTA S.P.A.
(già ENICHEM AUGUSTA)
Via Imperatore Federico n.60
PALERMO

Alla Commissione Provinciale
per la Tutela dell'Ambiente
SIRACUSA

Alla Provincia Regionale di
SIRACUSA

Al Comune di
AUGUSTA

Al Laboratorio di Igiene e
Fitolessi - Rep. Chimico
SIRACUSA

Alla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana
Via Laitanissetta n.2 Via
PALERMO

A tutti gli effetti di legge si notifica agli Enti e alla Ditta in indirizzo, ognuno per la propria competenza ed obblighi, il Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente N. 488/14 del 14/11/1996, con il quale è stata concessa alla Ditta CONDEA AUGUSTA S.P.A. già ENICHEM AUGUSTA, con sede legale in PALERMO, Via Imperatore Federico n.60, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, lett.a), del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 (n.200) per la variazione degli scarichi atmosferici nella produzione di acidi grassi dell'impianto SELAS-OXO nello stabilimento di Augusta Contrada Marcellino.

Alla Ditta in indirizzo si trasmettono n. 1 copia del Decreto suddetto e n. 1 copia degli elaborati in essa elencati.

Alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana si trasmettono n.1 copia autentica e n.3 copie in estratto del D.A. n. 488/14 del 14/11/1996 per la pubblicazione.

Il Dirigente Coordinatore

Felicità





REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge Regionale n.2 del 10/04/1978;
Vista la Legge Regionale n.37 del 18/05/1977;
Vista la Legge Regionale n.78 del 04/08/1980;
Vista la Legge n.615 del 13/07/1966;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.322 del 15/04/1971;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.209 del 24/05/1988;
Visto la Legge n.288 del 4/08/1989;
Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/07/1989;
Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995 di approvazione del Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa;
Visto il Decreto del Presidente della Regione 29/1/96 "Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di risanamento" e, in particolare, l'art.4, lett.C, n.II che prevede l'acquisizione del parere del Comitato di Coordinamento istituito ai sensi dello stesso art.4, da esprimersi nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta;
Visto il proprio decreto n.187/17 del 07/04/95 con il quale, ai sensi e per gli effetti degli artt.12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1980 n.203, è stata concessa alla ditta ENICHEM AUGUSTA S.p.A., con sede legale in Palermo, via Ruggero Settimo n.55, l'autorizzazione provvisoria per il proseguimento delle emissioni derivanti dall'attività del proprio stabilimento di Augusta, contrada Marcellino e per la realizzazione del relativo progetto di adeguamento.
Visto il proprio decreto n.459/17 del 18/07/95, di parziale modifica del precedente decreto n.187/17 del 07/04/95;
Vista l'istanza del 10/3/95 con la quale la ditta ENICHEM AUGUSTA S.p.A., con sede legale in Palermo, via Ruggero Settimo n.55, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.15, lett.A, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1980 n.203 per la variazione degli scarichi atmosferici derivanti dall'attività di produzione di alcoli grassi effettuata nell'impianto denominato SELAS-OXO del proprio stabilimento di Augusta, Contrada Marcellino;
Visto il proprio decreto n.701/9 del 27/11/95 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n.181, è stato concesso il nulla osta

all'impianto per la realizzazione dell'unità di produzione alcoli grassi SELAS-OXO dello stabilimento ENICHEM AUGUSTA S.F.A. di Augusta, Contrada Marcellino;

Vista la nota n.045 del 29/2/76 della ditta CONDEA AUGUSTA S.P.A. con la quale si comunica che la stessa è la nuova denominazione sociale della ENICHEM AUGUSTA S.p.A. e che la sede legale societaria è stata trasferita in Palermo, via Imperatore Federico n.60;

Vista la documentazione trasmessa dalla Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa con nota n.46/267 CPTA del 21/11/75, costituita dai seguenti elaborati:

1) Elaborato unico comprensivo della documentazione tecnica prevista dalla Circolare n.4406R/89 di questo Assessorato;

2) Planimetria generale 1:2000 con indicazione dei punti di emissione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Siracusa nella seduta del 9/11/75 e trasmesso, insieme alla documentazione sopra elencata, con la citata nota n.46/267 CPTA del 21/11/75;

Visto il parere favorevole del Comune di Augusta, trasmesso con Sindacale n.0655 del 01/04/75;

Visto la propria nota n.12196/U del 26/06/76, con la quale si richiedeva, ai sensi dell'art.4, lett.C, n.II, dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di risanamento" il parere del Comitato di coordinamento di cui allo stesso art.4;

Considerato che, decorso il termine perentorio di 30 giorni entro cui il Comitato di Coordinamento deve esprimere il proprio parere, si intende adottato quale parere l'avviso espresso sull'argomento dalla parte competente all'adozione della decisione e che pertanto, per l'adozione del presente provvedimento sia sufficiente il parere della Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa, Organo tecnico di questo Assessorato;

Ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.15, lett.A) del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1978 n.203 per la variazione degli scarichi atmosferici derivanti dall'attività di produzione di alcoli grassi effettuata nell'impianto denominato SELAS-OXO del proprio stabilimento di Augusta, Contrada Marcellino;

DECRETA

Art.1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art.15 lett.a) del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1978 n.203 è concessa alla ditta CONDEA AUGUSTA S.P.A., già ENICHEM AUGUSTA S.p.A., con sede legale in Palermo, via Imperatore Federico n.60 e stabilimento in Augusta, C.da Marcellino, l'autorizzazione per la variazione degli scarichi atmosferici derivanti dall'attività di produzione di alcoli grassi effettuata nell'impianto denominato SELAS-OXO del suddetto stabilimento di Augusta.

Art.2 - Sono così fissati i limiti alle emissioni per i punti di

emissione individuati con i nn.8, 9, 10:

Punto n.	PORTATA	SO ₂	NO _x	CO	POI.VERI	SOST.ORGANICHE
	Nmc/lr	mg/Nmc	mg/Nmc	mg/Nmc	mg/Nmc	mg/Nmc
8	14.000	10	160	40	5	10
9	6.500	35	350	40	5	10
10	29.500	10	160	40	5	10

Tali limiti di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Se nell'effluente gassoso il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello indicato come grandezza di riferimento, le concentrazioni delle emissioni devono essere calcolate mediante la seguente formula:

$$F = \frac{21 - D}{21 - D_m} * E_m$$

dove:

E_m = concentrazione misurata

E = concentrazione

D_m = tenore di ossigeno misurato

D = tenore di ossigeno di riferimento


I valori di emissione sono considerati previa detrazione del tenore di vapore acqueo.

Per ogni altra sostanza elencata nell'allegato 1 al Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990, dovranno essere rispettati i limiti minimi per essa previsti dallo stesso allegato 1.

Tutti i predetti limiti sostituiscono quelli corrispondenti fissati col decreto assessoriale n.187/17 del 07/04/93 e diventano operativi sin dalla data di messa in esercizio di cui al successivo art.3.

Art.3 - La ditta, conformemente a quanto disposto dall'art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n.208, dovrà almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti darne comunicazione a questo Assessorato, alla Provincia Regionale e al Laboratorio di Igiene e Profilassi di Siracusa, Al Sindaco di Augusta; nei dieci giorni successivi alla messa in esercizio la ditta provvederà ad effettuare prelievi rappresentativi delle emissioni dai suddetti punti di emissione. Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, verranno comunicati ai suddetti Enti i dati relativi alle emissioni di cui al comma precedente.

Art.4 - La ditta dovrà effettuare almeno semestralmente la misurazione delle emissioni, dandone preavviso alla Provincia Re-



gionale ed al Laboratorio di Igiene e Profilassi di Siracusa e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.

I metodi analitici sono quelli pubblicati nel Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990.

Il Servizio di rilevamento effettuerà, con periodicità almeno semestrale, l'attività di controllo al fine della verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche avvalendosi di quanto previsto all'art.4, commi 3° e 4°, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo li 14 NOV. 1996

L'ASSESSORE



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

Gruppo XVII Prot. N. 298

Laurea

RISPOSTA A

DEL

OGGETTO: Notifica D.A. N.763/17 del 30/12/99. Autorizzazione ai sensi dell'art.15, lett.a), del D.P.R. 203/88 alla Ditta CONDEA AUGUSTA S.P.A. per la variazione degli scarichi atmosferici nella produzione di olefine, alchilbenzeni, alcoli.

Allegati N.....

RACCOMANDATA A.R.



Alla Ditta:
CONDEA AUGUSTA S.P.A.
Via Ruggero Settimo, n.55
PALERMO

Alla Commissione Provinciale per la
Tutela dell'Ambiente
SIRACUSA

Alla Provincia Regionale di
SIRACUSA

Al Comune di
AUGUSTA

Al Laboratorio di Igiene e Profilassi
Rep.Chimico
SIRACUSA

Alla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana
Via Caltanissetta n.2 bis
PALERMO

A tutti gli effetti di legge si notifica agli Enti e alla Ditta in indirizzo, ognuno per le proprie competenze ed obblighi, il Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente n. 763/17 del 30/12/99, con il quale è stata concessa alla Ditta CONDEA AUGUSTA S.P.A., con sede legale in PALERMO, Via Ruggero Settimo, n.55, l'autorizzazione ai sensi dell'art.15, lett.a), del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n.203 per la variazione degli scarichi atmosferici nella produzione di olefine, alchilbenzeni, alcoli.

Alla Ditta in indirizzo si trasmettono n.1 copia del Decreto suddetto e n.1 copia degli elaborati in esso elencati.

Alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana si trasmettono per la pubblicazione n.1 copia autentica e n.3 copie in estratto del D.A. in questione.



Il Dirigente Coordinatore
(Dott. Gaetano Capilli)

D. A. n. 763/17.



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge Regionale n.2 del 10/04/1978;
Vista la Legge Regionale n.39 del 18/05/1977;
Vista la Legge Regionale n.78 del 04/08/1980;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.203 del 24/05/1988;
Vista la Legge n.288 del 4/08/1989;
Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/07/1989;
Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
Visto il proprio Decreto n.31/17 del 25/01/99, col quale sono stati individuati i contenuti delle relazioni di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995 di approvazione del Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa;
Visto il Decreto del Presidente della Regione 23/1/96 "Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di risanamento" e, in particolare, l'art.4, lett.C, n.II, che prevede l'acquisizione del parere del Comitato di Coordinamento istituito ai sensi dello stesso art.4, da esprimersi nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta;
Visto il proprio decreto n.137/17 del 07/04/95 con il quale, ai sensi e per gli effetti degli artt.12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n.203, è stata concessa alla ditta ENICHEM AUGUSTA S.p.A., con sede legale in Palermo, via Ruggero Settimo n.55, l'autorizzazione provvisoria per il proseguimento delle emissioni derivanti dall'attività del proprio stabilimento di Augusta, contrada Marcellino e per la realizzazione del relativo progetto di adeguamento;
Visto il proprio decreto n.459/17 del 19/07/95, di parziale modifica del precedente decreto n.187/17 del 07/04/95;
Visto il proprio decreto n.788/17 del 14/11/96 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art.15, lett.a), del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n.203 è stata concessa alla ditta CONDEA AUGUSTA S.p.A., già ENICHEM AUGUSTA S.p.A., con sede legale in Palermo, via Ruggero Settimo n.55 e stabilimento in Augusta, C.da Marcellino, l'autorizzazione per la variazione degli scarichi atmosferici derivanti dall'attività di produzione di alcoli grassi effettuata nell'impianto denominato SELAS-OXO del suddetto stabilimento di Augusta.
Vista l'istanza dell'11/02/99, con la quale la stessa ditta CONDEA AUGUSTA S.p.A. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.15, lett.a), del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203, per la variazione degli scarichi atmosferici nella produzione di olefine, alchilbenzeni, alcoli da realizzare nello stabilimento sito in Contrada Marcellino del Comune di Augusta;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Siracusa nella seduta del 14/04/99, trasmesso con la nota n.289/99 del 23/04/99;
Vista la documentazione allegata al suddetto parere della Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa, costituita da:

u



- 1) Un elaborato comprensivo dei dati tecnici degli allegati previsti dalla Circolare n.44062/89 di questo Assessorato;
- 2) Struttura organizzativa dello stabilimento;
- 3) Nuova planimetria dell'impianto ES 5;
- 4) Planimetria dell'impianto alchilbenzeni HF;
- 5) Planimetria del nuovo impianto alchimazione LICAL;
- 6) Planimetria dell'impianto OXO ALCOLI;
- 7) Schede di sicurezza di ogni sostanza usata;
- 8) Schede di sicurezza catalizzatori utilizzati;
- 9) Il Piano di risanamento ambientale - realizzazione degli interventi previsti dal piano a carico della CONDEA Augusta S.p.A.;

Visto il parere favorevole del Comune di Augusta, trasmesso con nota n.1775/EC dell'11/10/99;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art.4, lett.C, n.II, dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di risanamento, dal Comitato di coordinamento di cui allo stesso art.4 nella seduta del 20/07/99 e trasmesso con nota n.454 del 17/09/99;

Ritenuto di poter procedere al rilascio alla ditta CONDEA AUGUSTA S.P.A. dell'autorizzazione ai sensi dell'art.15, lett.a), del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n.203 per la variazione degli scarichi atmosferici nella produzione di olefine, alchilbenzeni, alcoli da realizzare nello stabilimento sito in Contrada Marcellino del Comune di Augusta;

D E C R E T A

Art.1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art.15, lett.a), del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n.203 è concessa alla ditta CONDEA AUGUSTA S.P.A., con sede legale in PALERMO, Via Ruggero Settimo, n.55, l'autorizzazione per la variazione degli scarichi atmosferici nella produzione di olefine, alchilbenzeni, alcoli da realizzare nello stabilimento sito in Contrada Marcellino del Comune di Augusta.
Sono inoltre approvati gli elaborati progettuali in premessa elencati, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art.2 - Sono così fissati i nuovi limiti alle emissioni:

CAMINO	PORTATA Nm ³ /h	SO ₂ mg/Nmc	NO _x mg/Nmc	CO mg/Nmc	Polveri Mg/Nmc	Sostanze organiche (esprese come esano) mg/Nmc
4	315.000	35	350	40	5	10
5	34.000	35	350	40	5	10
6	247.000	35	350	40	5	10

Inoltre, i limiti di emissione già fissati con i decreti assessoriali nn.187/17 del 07/04/95, n.459/17 del 18/07/95 e n.788/17 del 14/11/96 sono modificati come appresso elencato:

CAMINO	PORTATA Nm ³ /h	SO ₂ mg/Nmc	NO _x mg/Nmc	CO mg/Nmc	Polveri Mg/Nmc	Sostanze organiche (esprese come esano) mg/Nmc
1	113.000	35	350	40	5	10
2	90.000	35	350	40	5	10
3	130.000	35	350	45	5	10
7	100.000	(*)	(**)	50	5	10
8	14.000	35	350	40	5	10
9	6.500	35	350	40	5	10
10	29.500	35	350	40	5	10
11	3000	35	350	40	5	10

(*) - Si applica quanto previsto all'articolo 1 del decreto assessoriale n.459/17 del 18/07/95.



(**) - Si applicano i limiti previsti ai paragrafi 1.2 o 1.3 dell'allegato 2 al Decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, in relazione allo stato fisico del combustibile.

I valori limiti di emissione espressi in concentrazione si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni fisiche normali, 0°C e 1 Atm, previa detrazione del tenore di vapore acqueo.

Art.3 - La ditta, conformemente a quanto disposto dall'art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n.203, dovrà almeno ~~quindici~~ giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, darne comunicazione alla Regione, alla Provincia Regionale e al Laboratorio di Igiene e Profilassi di Siracusa e al Sindaco di Augusta; nei ~~quindici~~ giorni successivi alla messa in esercizio la ditta provvederà ad effettuare prelievi rappresentativi delle emissioni del ciclo produttivo dell'impianto in questione in conformità alle direttive impartite col decreto assessoriale n.31/17 del 25/01/99.
Entro ~~quindici~~ giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, verranno comunicati ai suddetti Enti i dati relativi alle emissioni di cui al comma precedente.

Art.4 - La ditta dovrà effettuare, con periodicità almeno semestrale, la misurazione delle emissioni, dandone preavviso alla Provincia Regionale ed al Laboratorio di Igiene e Profilassi di Siracusa e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.
Le relazioni di analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite col decreto assessoriale n.31/17 del 25/01/99.
I metodi analitici sono quelli pubblicati nel Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990.
Il Servizio di rilevamento effettuerà, con periodicità almeno semestrale, l'attività di controllo al fine della verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche avvalendosi di quanto previsto all'art.4, commi 3 e 4, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo li 30 DIC. 1999



L'ASSESSORE